

A tutti i clienti

Circolare n. 5 – la nuova delega fiscale
del 26.04.2024

Sommario

1. decreto adempimenti e dichiarazioni fiscali

- 1 -

Con la circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni operative riguardanti le dichiarazioni fiscali alla luce del Decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024).

Il decreto legislativo n. 1/2024 (decreto "Adempimenti"), dando attuazione ad alcuni dei principi stabiliti dall'articolo 16 della legge delega di riforma fiscale n. 111/2023, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti tributari.

Semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA

Grandi le novità sulle modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi "semplificata" (riservata alle persone fisiche senza partita Iva), per mezzo del modello 730.

Il decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024) prevede un ampliamento dell'ambito soggettivo, dando la possibilità di presentare il modello semplificato a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva (articolo 2, comma 1, primo periodo). Con tale previsione il legislatore ha inteso rendere progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA l'utilizzo del modello dichiarativo 730, che resta, invece, precluso ai soggetti titolari di partita IVA, i quali possono presentare solo il modello "REDDITI".

Si assiste, poi, ad una graduale estensione dell'ambito oggettivo, includendo man mano, per mezzo dei provvedimenti di approvazione dei relativi modelli dichiarativi, nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili con il citato modello (articolo 2, comma 2, secondo periodo).

Infine, è prevista una nuova modalità di compilazione, facilitata dall'utilizzo di un percorso guidato e semplificato che consente di confermare o modificare le informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate (articolo 1). Tali informazioni, in particolare, vengono rese accessibili e disponibili ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di reddito da pensione sopra richiamati, in un'apposita sezione dell'applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Tali contribuenti, utilizzando un percorso guidato e semplificato, possono confermare o modificare dette informazioni che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando pertanto la compilazione della dichiarazione precompilata e, conseguentemente, la relativa trasmissione telematica da parte degli stessi contribuenti.

Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione, riguardante i dati da confermare o modificare da parte del contribuente, a decorrere dal 2024, e da parte dei soggetti delegati, a

decorrere dagli anni successivi, sono demandate ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Semplificazioni a favore dei titolari di partita IVA

Ad iniziare dalle dichiarazioni da presentare già nel corso del 2024, relative all'anno d'imposta 2023, è previsto un graduale ampliamento del novero dei soggetti titolari di partita Iva che possono fruire della dichiarazione precompilata, sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi, sebbene nella fase iniziale ciò avvenga in via solo sperimentale (articolo 19, del Dlgs "Adempimenti").

I nuovi fruitori – tra i quali rientrano anche i titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa, nonché gli intermediari da loro delegati – potranno avvalersi delle informazioni utili per predisporre la dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.

In linea con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024 – data la "sperimentalità" della dichiarazione dei redditi precompilata relativa al periodo d'imposta 2023 per le persone fisiche titolari di partita IVA, incluse quelle esercenti arti e professioni – i sostituti d'imposta possono presentare le CU relative ai compensi e proventi ad esse corrisposti nel 2023 entro il termine del 31 ottobre 2024. Atteso che l'elaborazione di tale dichiarazione precompilata tiene conto delle sole informazioni desunte dalle CU trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 18 marzo 2024, i percipienti, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, sono tenuti, pertanto, a modificare la dichiarazione dei redditi precompilata, integrandola delle informazioni mancanti.

Per chi ha una partita Iva la semplificazione si concretizza in una progressiva eliminazione – dai modelli dichiarativi relativi alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva – delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta, nonché di quelle acquisibili dall'Agenzia delle entrate dalle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni (articolo 15).

Passando al modello Redditi, il documento di prassi collega la scomparsa di alcune informazioni richieste sinora nel quadro RU alla semplificazione prevista all'articolo 15 del decreto Adempimenti, relativamente ai crediti d'imposta (non automatici) utilizzabili solamente in compensazione orizzontale.

Per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni che possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione "orizzontale", in particolare, viene stabilita una graduale eliminazione dell'obbligo di indicazione degli stessi in dichiarazione dei redditi, sempreché le relative informazioni, incluso l'importo compensabile, non siano desumibili da altre fonti informative.

Tale previsione non si applica in relazione ai crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti *de minimis* (articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115).

Sul tema crediti d'imposta, inoltre, l'articolo 13, del decreto "Adempimenti" stabilisce un importante principio: per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 la mancata esposizione nei modelli dichiarativi delle relative informazioni non comporta la decadenza del relativo beneficio. Ciò sempre a condizione che tali crediti risultino spettanti e non costituiscano, in ogni caso, aiuti di Stato o *de minimis*.

Semplificazioni a favore dei sostituti d'imposta

Il decreto "Adempimenti" anche per i sostituti d'imposta punta ad alleggerire l'onere dichiarativo, sebbene in misura graduale. Nello specifico, l'articolo 3 del decreto Adempimenti interviene sulle previsioni riguardanti gli obblighi in capo ai sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il "regime forfetario" (articolo 1, commi da 54

a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), ovvero il "regime fiscale di vantaggio" previsto per l'imprenditoria giovanile (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98). Con l'inserimento del comma 6-septies nell'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, in particolare, è previsto, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, che i committenti dei predetti contribuenti siano esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica di cui ai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del medesimo articolo.

Si tratta:

- del rilascio della CU attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati normativamente previsti (comma 6-ter);
- della sottoscrizione e consegna della CU agli interessati entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro (comma 6-quater);
- della trasmissione telematica della CU all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (6-quinquies).

L'esonero da tali adempimenti non pregiudica la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfettari, fornite fino all'anno d'imposta 2023 con la CU, in quanto tali dati sono comunque reperibili, a decorrere dal 2024, con la fatturazione elettronica.

L'estensione, a partire dal 2024, dell'obbligo di emettere fatture elettroniche anche da parte dei soggetti in regime forfettario o di vantaggio (con l'eccezione di quelli tenuti all'invio al sistema tessera sanitaria), rende disponibile l'utilizzo dei dati reddituali da esse desumibili ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ciò consente di esonerare i sostituti d'imposta dall'obbligo di presentazione della certificazione unica in relazione ai compensi erogati a tali soggetti in regime agevolato, in qualità di committenti, a partire da quelli corrisposti dalla stessa annualità 2024 (articolo 3 del decreto "Adempimenti").

Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni

L'articolo 11 del decreto "Adempimenti" anticipa il termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi (modello "Redditi") e all'Irap al 30 settembre dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione ovvero all'ultimo giorno del nono mese successivo per i soggetti con periodo d'imposta "a cavallo" tra due annualità. Fa eccezione, tuttavia, l'annualità in corso al 31 dicembre 2023, per la quale l'articolo 38 del decreto legislativo n. 13/2024 ha ridefinito come termine ultimo di presentazione della relativa dichiarazione il 15 ottobre 2024 ovvero il quindicesimo giorno del decimo mese successivo per i soggetti "a cavallo".

Le novelle normative, in particolare, ridefiniscono alcuni di tali termini, con la finalità di anticipare:

- il controllo sulle dichiarazioni presentate e, conseguentemente, l'erogazione di eventuali rimborsi richiesti nel modello dichiarativo;
- i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni "precompilate";
- la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La novità assoluta, tuttavia, è l'introduzione, a partire dalle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2024, di una data "iniziale" di presentazione. Tale data, fissata "a regime" per le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta al 1° aprile dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione, è stata posticipata, per il solo periodo d'imposta 2024, al 15 aprile 2025 dal Dlgs n. 13/2024.

Per maggior chiarezza, si riporta, di seguito una tabella riepilogativa:

PERIODI D'IMPOSTA	DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL'IRAP		DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA (MODELLO 770)
	Persone fisiche; società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	Soggetti IRES	
Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023	- in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024; - se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.A. dal 1° maggio al 1° luglio 2024.	In via telematica: - entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare; - entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	- entro il 31 ottobre 2024
Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024	- in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025; - se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.A., dal 15 aprile al 30 giugno 2025.	In via telematica: - per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025; - per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.	- dal 15 aprile al 31 ottobre 2025
Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi	- in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno successivo; - se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.A. dal 1° aprile al 30 giugno dell'anno successivo.	- per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno successivo; - per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.	- dal 1° aprile al 31 ottobre dell'anno successivo.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia